

## ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2019, n. 290.

**Sisma 1997 - Criteri e modalità per il finanziamento degli interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici isolati collocati in priorità "g" e degli edifici compresi nelle UMI di fascia "N", autorizzati alla esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Sisma 1997 - Criteri e modalità per il finanziamento degli interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici isolati collocati in priorità "g" e degli edifici compresi nelle UMI di fascia "N", autorizzati alla esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98."** e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61 e ss.mm. ii.;

Vista la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. del 14 settembre 1998, n. 5180 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1) di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dalla «UOT Ricostruzione post sisma ed emergenze» a seguito della quale è stata individuata una disponibilità residua, rispetto al totale delle somme destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione o riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma 1997 di cui ai settori di intervento "Edifici isolati" e "Programmi integrati di recupero" del il piano finanziario 2011-2012, approvato con D.C.R. n. 120 del 31 gennaio 2012 e variato, da ultimo, con D.G.R. n. 671 del 18 giugno 2018, da poter destinare al finanziamento di altri interventi;

2) di destinare la suddetta disponibilità residua, quantificata in circa € 9.000.000,00, al finanziamento degli interventi di ricostruzione o riparazione posti in essere mediante esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998 su edifici isolati collocati in fascia prioritaria "g" e su edifici ricompresi in UMI di fascia "N" all'interno dei PIR;

3) di stabilire che possono essere finanziati gli interventi di cui al punto che precede, purché effettivamente autorizzati dal Comune, anche sotto il profilo edilizio, nel rispetto del seguente ordine preferenziale:

a) interventi per i quali, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, sia stata data comunicazione al Comune dell'avvenuta ultimazione dei lavori almeno strutturali per gli edifici isolati ed almeno strutturali e di finitura esterna per gli edifici situati all'interno dei PIR;

b) interventi per i quali, alla data di pubblicazione della presente deliberazione sia stata data comunicazione di inizio dei lavori, nei modi e nelle forme stabiliti dalla D.G.R. n. 5180/1998 e ss.mm.ii., e che i lavori siano effettivamente iniziati;

4) di stabilire che verranno assegnati ai Comuni i fondi disponibili tenendo conto, nell'ordine, del fabbisogno quantificato per le preferenze 3.a) e 3.b) di cui al punto che precede. Qualora nell'ambito di una preferenza i fondi a disposizione non fossero sufficienti a garantirne la completa copertura del fabbisogno totale, si procederà ripartendo fra i Comuni interessati le somme disponibili in ragione proporzionale al rispettivo fabbisogno. In tal caso il Comune procederà al finanziamento parziale di tutti gli interventi collocati nella preferenza fino a concorrenza dei fondi assegnate per la stessa;

5) di stabilire che ai fini della preferenza di cui al punto 3.b) i lavori, almeno strutturali per gli edifici isolati ed almeno strutturali e di finitura esterna per gli edifici situati all'interno dei PIR, debbono essere ultimati, a pena di decadenza dal contributo, senza possibilità di proroga o altra deroga, entro 12 mesi dalla data di ricevimento - da parte dei soggetti beneficiari - della comunicazione, da parte del Comune, dell'avvenuta predisposizione della concessione contributiva, fermo restando che per la validità del titolo edilizio può trovare applicazione il disposto dell'art.

121, comma 4, della L.R. 1/2015, ovvero dell'art. 124 comma 1 lett. b) della L.R. 1/2015 (S.C.I.A. per varianti in corso d'opera);

6) di precisare che, per gli interventi di cui al punto 3.a), non ricorre l'ipotesi di decadenza dal contributo di cui all'art. 4, comma 4 del d.l. 6/1998 qualora l'alienazione dell'immobile sia avvenuta successivamente alla data di ultimazione dei lavori formalmente comunicata al Comune;

7) di stabilire che per gli interventi oggetto della presente deliberazione non trova applicazione l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della L.R. 30/1998, per assenza dei presupposti;

8) di stabilire che, per gli edifici isolati, agli aventi diritto è riconosciuto un contributo massimo per l'unità immobiliare pari alla minore somma tra il costo dell'intervento strutturale di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico, escluse le finiture connesse, autorizzato dal Comune, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, ed il costo convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie complessiva dell'unità immobiliare per il costo base a metro quadrato determinato ai sensi del comma 3 quinquies dell'art. 4 della L.R. 30/1998. Relativamente agli interventi su edifici ricompresi all'interno dei PIR, ai fini del calcolo del contributo massimo, il costo base a metro quadrato da utilizzare è determinato ai sensi del comma 3 sexsies dell'art. 4 della L.R. 30/1998, mentre il costo dell'intervento da considerare è quello complessivo sia delle opere strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico, escluse le finiture connesse, sia delle finiture esterne;

9) di stabilire che dal contributo massimo definito secondo le modalità di cui al punto precedente sono sottratti eventuali altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse opere di ricostruzione o riparazione;

10) di precisare che i costi base da considerare per il calcolo del contributo, rideterminati ai sensi dei commi 3 quinquies e 3 sexsies dell'art. 4 della L.R. 30/1998, sono quelli in vigore alla data del rilascio dell'autorizzazione comunale di inizio dei lavori di cui all'art. 9 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 5180/1998;

11) di stabilire che ai costi base di cui al punto che precede sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, le maggiorazioni e i coefficienti moltiplicatori come previsto all'art. 6, comma 4 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998;

12) di stabilire che per gli interventi oggetto di finanziamento ai sensi e per gli effetti del presente atto, non sono finanziabili varianti in corso d'opera né adeguamenti prezzi al prezzario regionale attualmente in vigore, rispetto a quanto depositato agli atti comunali al momento dell'avvio del procedimento per l'esecuzione anticipata;

13) di precisare che la determinazione e l'erogazione del contributo da concedere, per gli interventi di ricostruzione o riparazione, ai sensi della presente deliberazione a favore dei beneficiari che abbiano già usufruito, o che intendano usufruire, della detrazione IRPEF per i medesimi interventi, è soggetta al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di cumulabilità dei contributi pubblici con le agevolazioni fiscali IRPEF;

14) di stabilire che entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, a pena di decadenza dal contributo, i soggetti di cui all'art. 4, comma 4 della d.l. 6/1998, titolari di diritti sulle unità immobiliari suscettibili di finanziamento secondo i criteri stabiliti dalla presente deliberazione, trasmettono al Comune competente, ai fini della formazione dell'elenco degli interventi ammissibili al contributo di cui al successivo punto, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale:

a) dichiarano:

— di non avere usufruito e che non intendono usufruire della detrazione IRPEF sulle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento suscettibile di contributo ai sensi della presente deliberazione;

— ovvero di avere usufruito o che intendono usufruire della detrazione IRPEF sulle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento suscettibile di contributo ai sensi della presente deliberazione, indicandone, in tal caso, la tipologia ed i relativi importi;

— di non avere ottenuto altri contributi pubblici per le opere oggetto di finanziamento ai sensi della presente deliberazione;

— ovvero di avere ottenuto altri contributi pubblici per le opere oggetto di finanziamento ai sensi della presente deliberazione, indicandone, in tal caso, la tipologia ed i relativi importi;

b) forniscono informazioni in ordine alla proprietà attuale rispetto a quella alla data dell'evento sismico e alla eventuale alienazione dell'immobile o dell'unità immobiliare al fine di consentire la valutazione circa l'operatività delle cause di decadenza di cui all'art. 4, comma 4 del d.l. 6/1998;

c) si impegnano, nel caso di cui al punto 3.b), a completare i lavori entro il termine di mesi 12 fissato al precedente punto 5;

15) di stabilire, ai fini dell'attuazione della presente deliberazione, che entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto i Comuni, previo aggiornamento dei dati nel software regionale di gestione delle pratiche di ricostruzione, comunicano alla Regione l'elenco degli interventi riconducibili alle preferenze di cui ai punti 3.a) e 3.b), suddivisi per tipologia, unitamente alle necessità finanziarie tenuto conto dei criteri di cui al presente atto. La Regione, sulla base dei dati forniti, assegna ai Comuni le risorse finanziarie sino alla concorrenza delle somme disponibili, preventivamente puntualmente accertate, secondo le modalità di cui al punto 4, dandone comunicazione ai Comuni interessati, i quali, entro i successivi 60 giorni, procedono al rilascio delle concessioni contributive;

16) di stabilire che i Comuni, in deroga alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 508/2002 e ss.mm.ii. in ordine alle procedure per l'erogazione dei contributi, erogano direttamente su conto corrente intestato al beneficiario o su apposito conto corrente intestato al soggetto delegato di cui al comma 2, dell'art. 3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 ovvero, ove sia stato costituito il consorzio, al consorzio stesso, il contributo concesso in unica soluzione a saldo,

all'avvenuta ultimazione dei lavori ed approvazione della rendicontazione finale, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998, subordinatamente all'acquisizione della ulteriore documentazione di seguito indicata:

— copia conforme all'originale delle fatture quietanzate attestanti la spesa sostenuta dal beneficiario del contributo;

— prova certa dell'avvenuto pagamento, da parte dello stesso beneficiario del contributo, dell'importo delle fatture a favore dell'impresa esecutrice dei lavori o dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e delle altre prestazioni professionali inerenti alla redazione del progetto, alle verifiche geologiche e alla sicurezza.

Per gli interventi con lavori già conclusi alla data di pubblicazione della presente deliberazione, il termine di novanta giorni di cui al comma 2 bis del suddetto art. 10 decorre dalla data di comunicazione, da parte del Comune, ai beneficiari dell'avvenuto rilascio della concessione contributiva;

17) di precisare che non sono ammessi al finanziamento previsto dalla presente deliberazione gli interventi realizzati in anticipazione ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, autorizzati dal Comune, per i quali non risulti rispettata la normativa vigente in materia ricostruzione post sisma per quanto non diversamente stabilito con il presente atto;

18) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013;

19) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente  
MARINI

(su proposta della Presidente Marini)

---

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Sisma 1997 - Criteri e modalità per il finanziamento degli interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici isolati collocati in priorità "g" e degli edifici compresi nelle UMI di fascia "N", autorizzati alla esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98.**

A seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successive, la Regione Umbria ha emanato la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive", in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

Con la D.G.R. n. 5180 del 14 settembre 1998 e ss.mm.ii. sono state approvate modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, classificati secondo le fasce prioritarie di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. n. 30/98.

Con la medesima D.G.R. n. 5180/98, all'art. 7 sono state riproposte le classificazioni degli edifici di cui all'art. 4, comma 3 e 3ter della L.R. n. 30/98 e meglio definiti ulteriori criteri per l'individuazione degli interventi prioritari quali ad esempio quelli di cui ai commi 4 e 9 dello stesso art. 7.

Con la lettera C) dell'allegato B) alla D.G.R. n. 550 del 21 aprile 1999 e ss.mm.ii., ad integrazione di quelle di cui alla D.G.R. n. 5180/98 ove applicabili, sono state dettate ulteriori disposizioni, per l'esecuzione degli interventi da effettuarsi dai Consorzi obbligatori sugli edifici privati all'interno dei Programmi Integrati di Recupero (PIR), raggruppati in Unità Minime di Intervento (UMI) classificate nelle fasce prioritarie definite al punto 1 dell'allegato A) alla D.G.R. n. 4718 del 5 agosto 1998;

Con varie deliberazioni di Giunta regionale:

- sono stati prioritariamente finanziati tutti gli interventi di ricostruzione degli edifici isolati danneggiati dal sisma, collocati nelle priorità di cui alle lettere a), b), c), d), d1) e, parzialmente, quelli di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 7 della D.G.R. n. 5180/98, nonché quelle di cui ai commi 4 e 9 classificati come priorità 1) e 2);

- sono stati successivamente finanziati gli interventi da realizzare su edifici isolati collocati nelle priorità e), f) residuali), f0), f1) e f2);

- sono state finanziate prioritariamente tutte le UMI collocate nelle fasce prioritarie 1) e 2) e successivamente quelle collocate rispettivamente nella fascia prioritaria 4) e nella fascia prioritaria 3);

- sono stati altresì finanziati interventi su particolari tipologie di edifici isolati collocati nella fascia prioritaria g) di cui all'art. 7, comma 3 della D.G.R. n. 5180/98 nella quale ricadono un gran numero di edifici isolati non finanziati e all'interno dei PIR su UMI di fascia N non classificabili secondo le fasce 1), 2), 3) e 4) totalmente finanziate;

Con altre deliberazioni di Giunta regionale sono stati finanziati altresì un numero limitato di interventi su edifici isolati collocati in priorità residuale "g" e su edifici all'interno dei PIR ricompresi in UMI classificate in fascia prioritaria residuale "N".

In considerazione del fatto che per un certo numero di interventi finanziati, seppur limitato (circa 5% di edifici isolati e 15% di edifici nei PIR), risultavano a distanza di molti anni ancora concessioni non rilasciate, lavori non iniziati, lavori non conclusi o pratiche amministrative non definite sebbene ampiamente trascorsi i termini previsti, con la L.R. n. 1/2017, fra le altre cose, sono stati stabiliti nuovi termini perentori per gli adempimenti di competenza dei privati cittadini beneficiari del contributo e stabilite regole per consentire ai Comuni la completa definizione degli interventi ricadenti nelle sopra citate specifiche situazioni.

Le disposizioni di cui alla L.R. n. 1/2017, modificate ed integrate in alcuni casi con L.R. n. 8/2018, stabilite in particolare agli articoli 2, 3 e 4, hanno portato di fatto alla definizione di molti dei suddetti interventi decretando per alcuni la definitiva decadenza dal contributo e per altri la regolare chiusura con l'erogazione del saldo del contributo.

Ciò nonostante, si contano ancora oggi un residuale numero di interventi non definiti per problematiche di diversa natura o perché non sono ancora scaduti, per gli stessi, i termini fissati dalle suddette leggi regionali.

L'attuazione delle leggi regionali n. 1/2017 e n. 8/2018 e da ultimo l'approvazione della D.G.R. n. 1183 del 29 ottobre 2018, con la quale ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 1/2017 sono stati autorizzati i Comuni a rilasciare le ultime concessioni contributive per interventi di riparazione e ricostruzione di edifici isolati ed UMI in priorità finanziabile, ha in ogni caso permesso di determinare con certezza il fabbisogno massimo totale per gli interventi di ricostruzione post sisma 97 attivati su edifici di proprietà privata e, in relazione ai fondi totali assegnati per le stesse finalità con il piano finanziario 2011-2012, approvato con D.C.R. n. 120 del 31 gennaio 2012 e variato da ultimo con D.G.R. n. 671 del 18 giugno 2018, di quantificare l'ammontare di residue disponibilità pari a circa euro 9.000.000,00, utilizzabili per il finanziamento di nuovi interventi nel medesimo settore privato della ricostruzione.

Gli immobili di proprietà privata danneggiati dal sisma che non sono ancora oggi stati oggetto di finanziamento per mancanza di fondi, sono tutti quelli compresi in edifici isolati collocati in priorità "g" ed in edifici nei PIR ricompresi in UMI di fascia "N", per i quali al momento del sisma non erano presenti abitazioni principali o attività produttive in esercizio che ne consentissero il collocamento nelle varie fasce prioritari finanziate.

Il fabbisogno stimato per il finanziamento di detti immobili con le regole di calcolo del contributo utilizzate per gli interventi di ricostruzione fino ad oggi finanziati su edifici collocati nelle fasce prioritarie diverse da "g" ed "N", ammonta a circa euro € 1.640 milioni.

Tale fabbisogno potrebbe ridursi ipotizzando il riconoscimento di un contributo ridotto al 50% anche in considerazione del fatto che l'intervento di ricostruzione potrebbe usufruire del recupero fiscale per le ristrutturazioni.

È in questa ottica che vanno viste le disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2017 con cui viene modificato l'art. 4 della L.R. n. 30/98:

— ampliando l'applicazione dell'art. 4, comma 3 quater, oltre che alle tipologie di edifici di cui all'art. 4, comma 3 ter non collocabili nelle fasce prioritarie finanziate, anche le UMI, non ricomprese nelle priorità finanziabili, nelle quali siano presenti le tipologie di edifici di cui all'art. 4, comma 3 ter;

— introducendo i commi 3 quinquies e 3 sexsies con i quali viene stabilito il costo base, ridotto al cinquanta per cento, da utilizzare per la determinazione del contributo per gli interventi sulle tipologie di edifici di cui all'art. 4, comma 3 ter, dentro e fuori PIR, stabilendo anche le opere che devono essere obbligatoriamente realizzate affinché detto contributo possa essere concesso.

In considerazione del fatto che, in ogni caso, il fabbisogno totale necessario per il finanziamento degli interventi sugli edifici isolati collocati in priorità "g" ed in quelli all'interno dei PIR ricompresi in UMI di fascia "N", seppur ridotto in applicazione delle suddette disposizioni normative, risulta ampiamente superiore alle residuali risorse finanziarie a disposizione quantificate in circa euro 9.000.000,00, sorge la necessità di stabilire dei criteri per l'individuazione di un numero limitato di interventi da finanziare.

Stante quanto auspicato ai punti 4.4.1 e 4.4.2 del "Programma finanziario 2011/2012 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997", approvato con la D.C.R. n. 120/2012 e variato da ultimo con D.G.R. n. 671 del 18 giugno 2018, circa la possibilità di utilizzare eventuali disponibilità derivanti da economie sugli interventi già finanziati, per il finanziamento di edifici isolati o UMI collocati rispettivamente nelle fasce prioritarie non finanziate g ed N, una ipotesi che si concilierebbe anche con la reale necessità di procedere rapidamente all'utilizzo delle risorse ancora disponibili sulla contabilità speciale 1386 intestata alla Presidente della Regione in qualità di Funzionario Delegato per la ricostruzione, come peraltro sollecitato dal Dipartimento della Protezione civile in vista di una prossima chiusura della suddetta contabilità speciale, sarebbe quella di finanziare gli interventi già realizzati e quelli in corso di realizzazione, avviati in anticipazione, collocati nelle sopra citate fasce prioritarie "g" ed "N", per i quali i proprietari hanno provveduto a proprie spese.

Tale scelta eviterebbe di fatto l'attivazione di nuovi interventi su edifici di dubbia utilità, e che comunque, nella migliore delle ipotesi, potrebbero giungere a conclusione non prima di due o tre anni, dovendo considerare necessariamente le tempistiche per la redazione dei progetti e per altri adempimenti propedeutici all'inizio dei lavori che, per gli interventi avviati in anticipazione, sono già stati espletati.

A proposito di interventi realizzati in anticipazione, relativamente agli edifici isolati, l'art. 4, comma 6 della L.R. n. 30/98 consente l'esecuzione dei lavori prima della concessione contributiva, previa autorizzazione del Comune chiamato a verificare il rispetto delle procedure della medesima L.R. n. 30/98 e delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del D.L. 6/1998 convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61.

Analogamente, l'art. 5, comma 3 della L.R. n. 30/98 consente ai soggetti attuatori degli interventi all'interno dei programmi integrati di recupero (PIR) di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del reg. 20 maggio 1998, n. 15, l'esecuzione dei lavori prima della concessione contributiva previa autorizzazione del Comune che verifica la conformità degli interventi con le prescrizioni contenute nel programma di recupero.

L'art. 9 della D.G.R. n. 5180/98, ribadisce la possibilità di esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione prima del rilascio della concessione contributiva, previa acquisizione dell'autorizzazione all'inizio dei lavori rilasciata dal comune, precisando che il diritto al contributo è conservato purché vengano rispettate le procedure previste dalla medesima D.G.R. n. 5180/98.

Alla presente deliberazione con la quale si intende stabilire criteri, modalità e tempistiche per procedere all'utilizzo delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi sopra individuati, seguirà una deliberazione di Giunta regionale con la quale si procederà ad assegnare ai Comuni le risorse disponibili, preventivamente quantificate con precisione ed accertate, in ragione proporzionale al rispettivo fabbisogno comunicato dagli stessi a conclusione di una puntuale ricognizione da espletare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Entro 60 giorni dall'assegnazione dei fondi, i Comuni interessati procedono al rilascio delle concessioni contributive.

Il contributo da concedere ai sensi del presente atto è determinato per ogni singola unità immobiliare come la minore somma tra il costo dell'intervento strutturale di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico, escluse le finiture connesse, autorizzato dal Comune, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, ed il costo convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie complessiva dell'unità immobiliare per il costo base a metro quadrato determinato ai sensi del comma 3 quinquies dell'art. 4 della L.R. 30/1998. Relativamente agli interventi su edifici ricompresi all'interno dei PIR, ai fini del calcolo del contributo, il costo base a metro quadrato da utilizzare è determinato ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 4 della L.R. 30/1998, mentre il costo dell'intervento da considerare è quello comprensivo sia delle opere strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico, escluse le finiture connesse, sia delle finiture esterne.

Le sopra citate opere strutturali per gli edifici isolati nonché quelle strutturali e di finitura esterna per gli edifici all'interno dei PIR, devono essere obbligatoriamente realizzate, pena l'inammissibilità al contributo, come previsto rispettivamente dall'art. 4, comma 3 quinquies e comma 3 sexies della L.R. n. 30/98.

Dal contributo massimo definito secondo le modalità di cui al punto precedente sono sottratti eventuali altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse opere di ricostruzione o riparazione.

Ai costi base utilizzati per la determinazione del contributo sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, le maggiorazioni e i coefficienti moltiplicatori come previsto all'art. 6, comma 4 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998.

Si precisa altresì che i costi base da considerare, ridotti al cinquanta per cento ai sensi dei sopra citati comma 3 quinquies e comma 3 sexies dell'art. 4 della L.R. n. 30/98, sono quelli in vigore alla data del rilascio dell'autorizzazione comunale di inizio dei lavori di cui all'art. 9 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 5180/1998, come adeguati con DD.G.R. n. 1456 del 14 novembre 2001 e n. 88 del 6 febbraio 2002.

Va precisato che nel caso in cui i beneficiari del contributo da determinare, concedere ed erogare ai sensi del presente atto, abbiano già usufruito, o intendano usufruire, della detrazione IRPEF per i medesimi interventi oggetto di contributo, è necessario che vengano obbligatoriamente rispettate delle vigenti disposizioni in materia di cumulabilità dei contributi pubblici con le agevolazioni fiscali IRPEF suddette.

Al fine inoltre di semplificare la modalità di erogazione del contributo concesso da parte dei Comuni a favore del beneficiario, si è ritenuto utile ipotizzare, in deroga alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 508/2002 e ss.mm.ii. inerenti alle procedure per l'erogazione dei contributi, di erogare il contributo direttamente su conto corrente intestato al beneficiario o su apposito corrente intestato al soggetto delegato di cui al comma 2, dell'art. 3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 ovvero, ove sia stato costituito il consorzio, al consorzio stesso, in unica soluzione a saldo dopo l'ultimazione dei lavori e l'approvazione da parte del Comune della rendicontazione finale delle opere realizzate, previa presentazione della seguente documentazione:

— copia conforme all'originale delle fatture quietanzate attestanti la spesa sostenuta dal beneficiario del contributo;

— prova certa dell'avvenuto pagamento, da parte dello stesso beneficiario del contributo, dell'importo delle fatture a favore dell'impresa esecutrice dei lavori o dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e delle altre prestazioni professionali inerenti alla redazione del progetto, alle verifiche geologiche e alla sicurezza;

Va infine precisato che non sono ammessi al finanziamento ai sensi della presente deliberazione gli interventi per i quali non risultano rispettate le disposizioni normative vigenti in materia ricostruzione post sisma, per quanto non diversamente stabilito con il presente atto

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*